

## INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PRESUPPOSTI

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Con sentenza n. 29449 del 23 dicembre 2020 la Cassazione si è pronunciata sull'indennità di accompagnamento e sui presupposti per il riconoscimento della stessa.*

*La Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato il gravame svolto dagli eredi di un lavoratore deceduto a seguito di grave malattia. La Corte territoriale aveva basato la sua decisione sul fatto che la continua assistenza verso il familiare era finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani del vivere – in riferimento ai quali residuava nel soggetto, nel breve arco temporale fino al decesso, l'autosufficienza nella cura personale e negli atti quotidiani – sebbene a fronteggiare una emergenza terapeutica.*

*Avverso tale decisione gli eredi hanno proposto ricorso per Cassazione sostenendo che le scadute condizioni generali non potessero autorizzare il rifiuto della concessione dell'indennità di accompagnamento soltanto perché diretta a far fronte ad un'emergenza terapeutica. Tali condizioni, anzi, dovevano essere ancora più meritevoli di cura e protezione proprio attraverso l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento.*

*La Cassazione ha respinto il ricorso confermando i principi di diritto a cui si è attenuta la Corte d'Appello di Napoli. In sostanza l'indennità di accompagnamento si basa sul presupposto che sia finalizzata a consentire l'assolvimento delle incombenze quotidiane e non a fronteggiare la malattia in se stessa.*



n. 142

11 gennaio 2021

**L**a ratio della disciplina normativa dell'indennità di accompagnamento risiede nella esigenza di incentivare l'assistenza domiciliare della persona invalida, sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione dell'indennità. Il peculiare intervento assistenziale è rivolto, principalmente, a sostenere e incoraggiare il nucleo familiare nel farsi carico dei soggetti incapaci di compiere le comuni ed elementari attività del vivere quotidiano anche al fine di evitarne il ricovero in istituti di cura e di assistenza.

**Secondo il principio enunciato dalla Cassazione le gravi patologie, tali da rendere l'individuo totalmente inabile e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza e conseguenza delle stesse, non escludono il diritto all'indennità di accompagnamento finché l'evento letale sia certus an ma incertus quando. Infatti non appare razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che è prevedibile il decesso a causa delle patologie invalidanti.**

**L'indennità di accompagnamento deve essere però negata quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza dell'esito letale : in tal caso la continua assistenza risulta finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani del vivere (alimentazione, cura personale, vestizione) sebbene a fronteggiare un'emergenza terapeutica.**

**In sostanza, secondo la Suprema Corte, quando la situazione è talmente grave che l'obiettivo è quello immediato di fronteggiare la malattia e ci si trovi pertanto in presenza di un'emergenza terapeutica non c'è presupposto per l'indennità di accompagnamento. Questa è infatti finalizzata non a fini terapeutici ma a tutelare l'assistito nelle incombenze quotidiane.**